

rgl n.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. **11521/2016**, promossa da:

GRILLO MARIA, assistito dall'avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

-PARTI CONVENUTE-

OGGETTO: Altre ipotesi

Oggi 11/01/2017 avanti il Giudice dott.ssa Giulia Marzia LOCATI compaiono la ricorrente personalmente ass. avv. Assereto in sost. dell'avv. Ferrari come da delega che deposita. Per la pratica forense sono presenti le dott.sse Giulia Guidetti e Marta Chiara Forti.

L'avv. Assereto esibisce ricorso notificato alle convenute che non si sono costituite.

Il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia delle convenute: MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

L'avv. Assereto insiste nella istanza formulata ex art. 151 c.p.c.

Il Giudice rigetta la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza "in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod.



rgl n.

proc. civ tale forma di notificazione" (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti presenti nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

Il Giudice, visto l'art. 102 cpc, rinvia pertanto all'udienza **dell'11 aprile 2016 ore 9:30.**

IL GIUDICE

dott.ssa Giulia Marzia LOCATI

